TRIBUNALE DI TREVISO – SECONDA SEZIONE CIVILE

Nel procedimento cautelare promosso da:	
res processing controller promotes and	

R.R.

RICORRENTE

contro

S.P.

CONVENUTA CONTUMACE

il giudice designato,

sciogliendo la riserva assunta in udienza, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

R. R., socio di G. s.r.l., con ricorso proposto *ante causam* chiede la revoca, ai sensi dell'art. 2476 co. 3 c.c., dell'amministratore unico della società, P. S., o la sospensione dei suoi poteri, con nomina di un amministratore provvisorio.

Sull'istanza di revoca cautelare degli amministratore ai sensi dell'art. 2476 co. 3 c.c., questo Tribunale, consapevole degli orientamenti non uniformi espressi sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza che hanno affrontato il problema, ha ritenuto, con precedenti ed ormai numerose pronunce, che la domanda non possa essere proposta se non nell'azione di responsabilità già promossa nei confronti degli amministratori, ed il G.D. condivide questo orientamento. Nel senso indicato depone la lettera della norma, secondo cui "l'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca", provvedimento che appare inscindibile da una causa di merito rispetto a cui esso non ha carattere propriamente anticipatorio, essendo nella causa chiesta la condanna al risarcimento dei danni, ma certo ha natura strumentale, intesa ad evitare il prodursi di ulteriori danni per la società. La lettura che si sostiene trova conferma nella Relazione al d.lgs. 6/2003, che significativamente motiva la soppressione del controllo giudiziario per le società a responsabilità limitata con la legittimazione attribuita ad ogni socio all'azione sociale di responsabilità e con la possibilità di chiedere "in quella sede" il provvedimento di revoca degli amministratori, revoca che del resto anche l'art. 2409 c.c. consentiva solo all'interno della procedura di controllo.

La difesa del ricorrente ha documentato che, a fronte della clausola compromissoria contenuta nello statuto della società, è stata depositata richiesta, all'ente previsto dallo stesso statuto, di nomina dell'arbitro, ma questa semplice richiesta non configura nemmeno la pendenza del giudizio arbitrale.

Premesso che la richiesta di "sospensione delle facoltà" dell'amministratore è del tutto irrituale e che in nessun caso il giudice potrebbe nominare un amministratore provvisorio, competendo necessariamente la nomina dell'organo amministrativo all'assemblea dei soci, si ritiene inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese del procedimento, non essendosi costituita la convenuta.

dichiara inammissibile le istanze cautelari;

nulla per le spese.

Treviso, 20 giugno 2007

(firma illeggibile)

(firma illeggibile)

Dep. in Canc. il 21.6.07

(firma illeggibile)